

TAR Sicilia, Sezione II Palermo - Sentenza 29/09/2004 n. 1742
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Premesso che la previsione dell'art. 75, lettere b) e c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. riguarda gli "amministratori muniti di poteri di rappresentanza", nelle società cooperative spetta all'atto costitutivo (del quale lo statuto è parte integrante anche se forma oggetto di atto separato: art. 2521, comma 4, c.c.) stabilire "il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società" (art. 2521, comma 3, n. 10, c.c.). Il rappresentante vicario è anch'egli un rappresentante statutario della società (il cui potere rappresentativo è limitato dallo statuto all'attività da compiersi in caso di assenza o impedimento del soggetto investito in via primaria della rappresentanza, limitazione la cui opponibilità ai terzi resta perciò soggetta alla regola di cui ora all'art. 2384, comma 2, c.c.), come tale soggetto alla relativa disciplina. Pertanto, il vicepresidente del consiglio di amministrazione cessato dalla carica nel triennio precedente, da qualificarsi amministratore munito di potere di rappresentanza, deve rendere la dichiarazione ex art. 75 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.